Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° **Roma - Mercoledì, 31 agosto 1927 - Anno V** **Numero 201**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1813.**

REGIO DECRETO 5 agosto 1927, n. **1527.**

Dichiarazione di pubblica utilità della costituzione di un campo di aviazione in territorio del comune di Porto San Giorgio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che approva alcune modifiche a quella sopra richiamata;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' dichiarata di pubblica utilità la costituzione di un campo di aviazione in territorio del comune di Porto San Giorgio (provincia di Ascoli Piceno) in località delimitata dai seguenti confini:

a nord: il fosso Morrone;
ad est: il mare Adriatico;
a sud: il fosso della Stella;
ad ovest: la ferrovia Pescara-Ancona.

Art. 2.

All'espropriazione dei beni immobili necessari per la detta costituzione sarà provveduto a norma delle citate leggi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 263, foglio 226. — CASATI.

Numero di pubblicazione **1814.**

REGIO DECRETO 22 maggio 1927, n. **1515.**

Rettifica dei contributi scolastici dovuti da alcuni Comuni delle provincie di Aquila, Chieti e Teramo, durante il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928, in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 5 marzo 1923, che stabilisce le sedi dei Provveditorati agli studi e le relative circoscrizioni, ed il R. decreto 7 giugno 1923, che lo modifica;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 31 dicembre 1923, numero 2996, e l'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Visti i commi 2°, 3° e 4° dell'art. 2 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360;

Visto il R. decreto 17 gennaio 1926, n. 419, col quale furono fissati i contributi scolastici dovuti, per il quinquennio 1° gennaio 1924 - 31 dicembre 1928, dai Comuni delle provincie di Aquila, Chieti e Teramo in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Veduti i nuovi elenchi dei posti legalmente istituiti nei ruoli dei maestri elementari, elenchi compilati dal Regio provveditore agli studi di Aquila, in base alle scuole classificate e provvisorie esistenti al 1° gennaio 1924 nei Comuni suddetti;

Considerato che nell'elenco annesso al R. decreto 17 gennaio 1926, n. 419, fu per alcuni Comuni stabilito un contributo diverso da quello effettivamente dovuto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata la nuova liquidazione del contributo che ciascun Comune delle provincie di Aquila, Chieti e Teramo, compreso nell'elenco annesso al presente decreto, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, il cui ammontare rimane stabilito, per il quinquennio 1° gennaio 1924 - 31 dicembre 1928, nella somma risultante dall'elenco stesso.

Art. 2.

L'elenco annesso al R. decreto 17 gennaio 1926, n. 419, è rettificato come all'elenco annesso al presente decreto per i soli Comuni in quest'ultimo compresi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1927 - Anno V.
Atti del Governo, registro 263, foglio 214. — CASATI.

Elenco delle somme che i Comuni sottoindicati devono annualmente versare alla R. Tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928.

Numero d'ordine	COMUNI	Ammontare annuo del contributo approvato col Regio decreto 17 gennaio 1926, n. 419			Ammontare annuo del contributo risultante dalla nuova liquidazione		
		Numero dei posti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: Per ogni posto di insegnante di scuola classificata o provvisoria legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune: in totale	Numero dei posti di scuole classificate o provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: Per ogni posto di insegnante di scuola classificata o provvisoria legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune: in totale

I. — PROVINCIA DI AQUILA.

Numero d'ordine	COMUNI	Posti (R.D. 1926)	Per ogni posto	In totale	Posti (nuova liquidazione)	Per ogni posto	In totale
1	Accumoli	8	800	6,400	14	800	11,200
2	Amatrice	24	»	19,200	32	»	25,600
3	Ateleta	4	»	3,200	7	»	5,600
4	Bagno	8	»	6,400	9	»	7,200
5	Balsorano	9	»	7,200	10	»	8,000
6	Barete	5	»	4,000	6	»	4,800
7	Borgocollefegato	15	»	12,000	19	»	15,200
8	Cagnano Amiterno	7	»	5,600	8	»	6,400
9	Campotosto	6	»	4,800	7	»	5,600
10	Capestrano	7	»	5,600	10	»	8,000
11	Capitignano	5	»	4,000	6	»	4,800
12	Carsoli	15	»	12,000	17	»	13,600
13	Cittaducale	14	»	11,200	16	»	12,800
14	Cittareale	6	»	4,800	7	»	5,600
15	Civita d'Antino	4	»	3,200	5	»	4,000
16	Civitella Roveto	5	»	4,000	6	»	4,800
17	Fiamignano	13	»	10,400	15	»	12,000
18	Gioia de' Marsi	3	»	2,400	4	»	3,200
19	Leonessa	16	»	12,800	27	»	21,600
20	Lucoli	7	»	5,600	8	»	6,400
21	Massa d'Albe	11	»	8,800	12	»	9,600
22	Montereale	20	»	16,000	22	»	17,600
23	Ofena	8	»	6,400	9	»	7,200
24	Ortona de' Marsi	9	»	7,200	10	»	8,000
25	Pescina	17	»	13,600	18	»	14,400
26	Pescorocchiano	13	»	10,400	15	»	12,000
27	Petrella Salto	12	800	9,600	16	800	12,800
28	Pettorano sul Gizio	8	»	6,400	9	»	7,200
29	Pizzoli	9	»	7,200	10	»	8,000
30	Posta	7	»	5,600	9	»	7,200
31	Proturo	7	»	5,600	8	»	6,400
32	San Demetrio ne' Vestini	8	»	6,400	9	»	7,200
33	Sante Marie	9	»	7,200	10	»	8,000
34	San Vincenzo Valle Roveto	9	»	7,200	10	»	8,000
35	Scanno	7	»	5,600	8	»	6,400
36	Sulmona	43	»	34,400	45	»	36,000
37	Tagliacozzo	25	»	20,000	26	»	20,800
38	Tornimparte	7	»	5,600	10	»	8,000
	Totali per la provincia di Aquila	410		328,000	489		391,200

II. — PROVINCIA DI CHIETI

Numero d'ordine	COMUNI	Posti (R.D. 1926)	Per ogni posto	In totale	Posti (nuova liquidazione)	Per ogni posto	In totale
1	Abbateggio	2	800	1,600	3	800	2,400
2	Archi	8	»	6,400	9	»	7,200
3	Ari	5	»	4,000	6	»	4,800
4	Arielli	2	»	1,600	3	»	2,400
5	Atessa	19	»	15,200	21	»	16,800
6	Bomba	8	»	6,400	9	»	7,200
7	Caramanico	9	»	7,200	10	»	8,000
8	Casalbordino	11	»	8,800	12	»	9,600
9	Cupello	6	»	4,800	7	»	5,600
10	Francavilla a Mare	16	»	12,800	17	»	13,600
11	Fucci	3	»	2,400	4	»	3,200
12	Gamberale	2	»	1,600	4	»	3,200
13	Miglianico	5	»	4,000	6	»	4,800
14	Montazzoli	4	»	3,200	5	»	4,000
15	Orsogna	16	»	12,800	17	»	13,600
16	Ortona a Mare	40	»	32,000	41	»	32,800

Numero d'ordine	COMUNI	Ammontare annuo del contributo approvato col Regio decreto 17 gennaio 1926, n. 419 — Numero dei posti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune — Per ogni posto di insegnante di scuola classificata o provvisoria legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune — in totale	Ammontare annuo del contributo risultante dalla nuova liquidazione — Numero dei posti di scuole classificate o provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune — Per ogni posto di insegnante di scuola classificata o provvisoria legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune — in totale
17	Palena	8	800	6,400	9	800	7,200
18	Pennapiedimonte	3	»	2,400	4	»	3,200
19	Pizzoferrato	3	»	2,400	5	»	4,000
20	Ripateatina	6	»	4,800	7	»	5,600
21	Roccamontepiano	4	»	3,200	5	»	4,000
22	Sant'Eufemia a Maiella	3	»	2,400	4	»	3,200
23	Sant'Eusanio del Sangro	5	»	4,000	6	»	4,800
24	Scerni	9	»	7,200	10	»	8,000
25	Schiavi di Abruzzo	5	»	4,000	8	»	6,400
26	Tornareccio	6	»	4,800	7	»	5,600
27	Torrevecchia Teatina	5	»	4,000	6	»	4,800
	Totali per la provincia di Chieti	213		170,400	245		196,000

III. — PROVINCIA DI TERAMO.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti (R. D. 17 gennaio 1926, n. 419)	Per ogni posto	in totale	Numero dei posti (nuova liquidazione)	Per ogni posto	in totale
1	Ancarano	3	800	2,400	5	800	4,000
2	Arsita	3	»	2,400	4	»	3,200
3	Atri	23	»	18,400	26	»	20,800
4	Brittoli	3	»	2,400	4	»	3,200
5	Campli	21	»	16,800	22	»	17,600
6	Castellalto	9	»	7,200	10	»	8,000
7	Cermignano	5	»	4,000	6	»	4,800
8	Città Sant'Angelo	17	»	13,600	20	»	16,000
9	Civitaquana	5	»	4,000	6	»	4,800
10	Civitella Casanova	10	»	8,000	11	»	8,800
11	Corvara	3	»	2,400	4	»	3,200
12	Crognaleto	11	»	8,800	14	»	11,200
13	Cugnoli	6	»	4,800	7	»	5,600
14	Elice	4	»	3,200	6	»	4,800
15	Loreto Aprutino	15	»	12,000	17	»	13,600
16	Montefino	4	»	3,200	5	»	4,000
17	Montepagano	17	»	13,600	19	»	15,200
18	Mutignano	3	800	2,400	4	800	3,200
19	Picciano	3	»	2,400	4	»	3,200
20	Rocca Santa Maria	6	»	4,800	7	»	5,600
21	Sant'Egidio alla Vibrata	9	»	7,200	10	»	8,000
22	Spoltore	13	»	10,400	14	»	11,200
23	Torano Nuovo	4	»	3,200	5	»	4,000
24	Torricella Sicura	11	»	8,800	12	»	9,600
	Totali per la provincia di Teramo	208		166,400	242		193,600

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Il Ministro per la pubblica istruzione: FEDELE.

Numero di pubblicazione **1815.**

REGIO DECRETO 5 agosto 1927, n. **1523.**

Aggregazione del comune di San Pietro Pula a quello di Pula.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo dal R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di San Pietro Pula è aggregato a quello di Pula.

Le condizioni di tale aggregazione, agli effetti dell'articolo 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Cagliari, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 263, foglio 222. — CASATI.

Numero di pubblicazione **1816.**

REGIO DECRETO 29 luglio 1927, n. **1524.**

Riunione dei comuni di Siurgus e di Donigala Siurgus in un unico Comune denominato « Siurgus Donigala ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Siurgus e di Donigala Siurgus, in provincia di Cagliari, sono riuniti in unico Comune denominato « Siurgus Donigala ».

Art. 2.

Le condizioni di tale unione saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 263, foglio 223. — CASATI.

Numero di pubblicazione **1817.**

REGIO DECRETO 5 agosto 1927, n. **1525.**

Aggregazione del comune di Santicolo a quello di Corteno (Brescia).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo dal R. decreto-legge 17 marzo 1923, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Santicolo è aggregato a quello di Corteno.

Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Brescia, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 263, foglio 224. — CASATI.

Numero di pubblicazione **1818.**

REGIO DECRETO 30 giugno 1927, n. **1500.**

Modifiche alla circoscrizione territoriale marittima della Tripolitania e della Cirenaica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 2, 3 e 5 del Codice per la marina mercantile della Tripolitania e Cirenaica approvato con R. decreto n. 902 del 22 maggio 1913;

Visto il R. decreto n. 3235 in data 20 dicembre 1923 che stabilisce una nuova circoscrizione per la Marina mercantile nel Regno d'Italia;

Udito il Consiglio superiore coloniale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli effetti dell'amministrazione della Marina mercantile il litorale della Tripolitania e Cirenaica è diviso in Direzioni marittime, le quali prendono il nome delle rispettive Colonie, e si suddividono in:

1° Capitanerie di porto;
2° Uffici circondariali marittimi;
3° Uffici locali marittimi;
4° Delegazioni di spiaggia.

La tabella allegata al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per le colonie, indica il numero, i capiluoghi e la circoscrizione di tutti i predetti organi.

Art. 2.

Sono devolute ai capi delle Direzioni marittime le attribuzioni attualmente affidate ai capi delle circoscrizioni marittime previste dal Codice della marina mercantile della Tripolitania e Cirenaica, dal relativo regolamento e dalle leggi speciali.

Art. 3.

A capo delle Direzioni marittime sono posti ufficiali superiori del Corpo delle capitanerie di porto; essi nella circoscrizione della capitaneria capoluogo della Direzione esercitano anche le attribuzioni affidate dalle disposizioni vigenti ai capi di compartimento marittimo.

Nulla è variato alle disposizioni vigenti circa le competenze dei capi di circondario marittimo.

I capi degli uffici locali marittimi e delle delegazioni di spiaggia eserciteranno le funzioni che saranno loro attribuite dai rispettivi Governatori delle Colonie.

I servizi degli uffici locali marittimi non retti da ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto e quelli delle delegazioni di spiaggia possono essere affidati, con le norme da determinarsi con decreto dei Governatori delle Colonie:

a) ai sottufficiali di porto;
b) ai sottufficiali del C.R.E. in congedo o a riposo;
c) ai sottufficiali della Regia guardia di finanza o ad altri agenti governativi di attribuzioni affini, i quali assumono la qualifica di « incaricato marittimo » se preposti a delegazione di spiaggia.

Art. 4.

E' abrogata ogni disposizione contraria a quelle stabilite dal presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 263, foglio 199. — CASATI.

Tabella delle nuove circoscrizioni territoriali della marina mercantile della Tripolitania e Cirenaica.

Direzioni marittime	Capitanerie di porto	Uffici circondariali marittimi	Limite territoriale dei circondari	Uffici marittimi locali	Delegazioni di spiaggia
Tripolitania	Tripoli	—	Da Ras Agir (confine con la Tunisia) alla foce dell'Uadi Caam	Zuara Homs	Pisida Marsa Zuaga
		Misurata	Dalla foce dell'Uadi Caam a Gasr el Mugtar (confine della Cirenaica)	Sliten Sirte	Buerat el Hsun
Cirenaica	Bengasi	—	Da Gasr el Mugtar alla foce dello Uadi Gergerum	Tolmetta	Zuetina Bu Sceriba Tocra
		Derna	Dalla foce dello Uadi Gergerum alla foce dello Uadi Farajes	Apollonia	Hania
		Tobruk	Dalla foce dello Uadi Farajes al confine con l'Egitto	Porto Bardia	Ain Gazzala

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le colonie:
FEDERZONI.

Numero di pubblicazione 1819.

REGIO DECRETO 5 agosto 1927, n. 1526.

Inclusione dell'abitato di Goriano Sicoli tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vsito il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173;
Sentito il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per gli Abruzzi e Molise;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Goriano Sicoli in provincia di Aquila.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 263, foglio 225. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1820.

REGIO DECRETO 5 agosto 1927, n. 1528.

Dichiarazione di pubblica utilità delle opere relative alla costituzione di un aeroporto in prossimità dell'abitato del comune di Aquino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per pubblica utilità;
Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che approva alcune modificazioni a quella soprarichiamata;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono dichiarate di pubblica utilità le opere relative alla costituzione permanente di un aeroporto in prossimità dell'abitato nel comune di Aquino (provincia di Napoli) ad uso campo di atterraggio, per cui sono necessarie le espropriazioni dei beni immobili qui di seguito indicati:

1° appezzamento di terreno di proprietà Iadecola Giovanni fu Costanzo, inscritto in catasto al foglio mappale n. 1, particella 27; superficie da espropriare Ha. 32.63.88;

2° appezzamento di terreno di proprietà Cavacece Rosina fu Matteo, in Pelagalli, inscritto in catasto al foglio mappale n. 1, particella 14; superficie da espropriare Ha. 1.45.78.

Art. 2.

Agli effetti del presente decreto è fatta facoltà all'Amministrazione aeronautica di occupare e di espropriare, ove occorresse, una maggiore zona di territorio oltre il perimetro di quella costituita dai due appezzamenti sopra descritti.

Art. 3.

Alle espropriazioni tutte sarà provveduto a norma delle soprarichiamate leggi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 263, foglio 227. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1821.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 aprile 1927, n. 1538.

Disposizioni riguardanti il reclutamento e gli obblighi di servizio dei sottotenenti di complemento provenienti dagli allievi ufficiali ed il trattamento economico da corrispondersi agli ufficiali generali ed ai colonnelli del Regio esercito collocati, dietro loro domanda, in ausiliaria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1497, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 3;
Visto il R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1711;
Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di stabilire nuove norme per il compimento della ferma di leva da parte dei militari ammessi ai corsi allievi ufficiali di complemento;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, la marina e l'aeronautica, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I militari ammessi nei corsi allievi ufficiali di complemento sono tenuti a prestar servizio per tutta la durata della loro ferma di leva.

Con disposizione ministeriale sarà determinato per quanto tempo e con quali gradi essi debbano prestar servizio prima della nomina ad ufficiale.

Essi dovranno compiere col grado di ufficiale la restante parte della ferma, salvo al Ministro per la guerra di ridurne la durata.

Art. 2.

La nomina a sottotenente di complemento dei sergenti allievi ufficiali, che abbiano compiuto con esito favorevole il relativo corso, può in tempo di pace esser limitata, per determinazione del Ministro per la guerra, soltanto ad una parte di essi.

Il numero medio dei sottotenenti di complemento, che dovranno prestar servizio di prima nomina durante ogni esercizio finanziario, sarà stabilito con la legge di bilancio.

I sergenti allievi ufficiali di complemento che, pur avendo compiuto con esito favorevole il relativo corso, non ottengano la nomina a sottotenente sono inviati in congedo dopo un periodo di servizio della stessa durata di quello di nuova nomina dei sottotenenti provenienti dai medesimi corsi.

In caso di richiamo alle armi per mobilitazione, o per istruzione, anche quelli rimasti sergenti potranno essere nominati sottotenenti di complemento, purchè siano stati riconosciuti idonei alla fine dei corsi ed abbiano riportato, all'atto del congedamento, giudizio favorevole delle competenti commissioni d'avanzamento reggimentali.

Art. 3.

I giovani licenziati dai collegi militari, i quali per effetto dell'art. 9 del R. decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1144, debbono compiere un ulteriore periodo di almeno dodici mesi alle armi, sono tenuti a frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento in conformità delle presenti norme e di quelle di cui al R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, con le medesime condizioni e modalità prescritte per gli altri allievi.

Art. 4.

Le norme relative all'attuazione ed alla durata dei corsi allievi ufficiali, all'assegnazione dei militari alle varie armi, specialità, corpi e servizi, alla designazione dei titoli di studio da richiedersi per l'ammissione ai corsi stessi, e tutte le altre che potessero occorrere per lo svolgimento ed il funzionamento di tali corsi e per l'esecuzione del presente decreto saranno stabilite con apposite disposizioni ministeriali.

Art. 5.

Il R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1711, è abrogato.

Art. 6.

Agli ufficiali generali ed ai colonnelli del Regio esercito, che abbiano almeno due campagne di guerra, collocati, dietro loro domanda, in ausiliaria, secondo le leggi vigenti, potrà essere esteso — in deroga a qualsiasi altra disposizione e non oltre il 31 dicembre 1928 — fino al raggiungimento del limite di età ed in ogni caso per non più di quattro anni, lo stesso trattamento economico stabilito per gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri di cui al R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1600. Al raggiungimento dei detti limiti essi liquideranno la pensione, con le norme ordinarie, sulla media degli stipendi che essi avrebbero percepito se fossero rimasti in servizio nell'ultimo triennio.

Il presente decreto, che entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 aprile 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *agosto* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 263, *foglio* 237. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1822.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 agosto 1927, n. 1539.

Varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di introdurre alcune modificazioni all'ordinamento del Regio esercito metropolitano;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, della marina e dell'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nella legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, e successive modificazioni, sono introdotte le seguenti aggiunte e varianti:

Art. 4. — Il numero dei corpi d'armata territoriali in cui è ordinato il Regio esercito metropolitano è stabilito in undici.

Art. 19. — Il numero dei comandi di artiglieria di corpo d'armata è fissato in undici; quello dei reggimenti di artiglieria pesante campale e delle direzioni d'artiglieria è stabilito rispettivamente in dodici.

Il numero dei centri controaerei è portato a tredici.

Art. 20. — Il numero dei generali comandanti di artiglieria di corpo d'armata è portato a 11, fermo restando a 30 il numero dei generali di brigata di artiglieria previsto dall'art. 44.

Art. 21. — Il numero dei comandi del genio di corpo di armata e dei reggimenti del genio è stabilito rispettivamente in undici e in dodici.

Art. 26. — Il numero delle direzioni di sanità militare e quello delle compagnie di sanità è stabilito rispettivamente in dodici e in tredici.

Art. 28. — Il numero delle direzioni di commissariato e quello delle compagnie di sussistenza resta fissato rispettivamente in dodici e in tredici.

Art. 34. — Il numero dei centri automobilistici è portato a tredici.

Art. 40. — Il numero dei tribunali militari territoriali è portato a dodici.

Art. 2.

L'organizzazione prevista dal presente decreto, per quanto riguarda scioglimento, costituzione o trasformazione di comandi, direzioni o di unità, verrà raggiunta gradualmente con particolari disposizioni del Ministro per la guerra.

Il presente decreto, che entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 263, *foglio* 238. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1823.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 agosto 1927, n. **1547.**

Soppressione dell'Ufficio stralcio per la liquidazione dei beni dei sudditi ex nemici, e trasferimento dei relativi servizi alla Ragioneria generale dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti il R. decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1558, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, il R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1921, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, ed il R. decreto-legge 9 novembre 1926, n. 1881;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di accelerare il compimento delle operazioni di liquidazione dei beni appartenenti a cittadini di Stati già nemici;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Capo del Governo, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' soppresso l'Ufficio speciale autonomo di stralcio per la liquidazione dei beni, diritti e interessi appartenenti a cittadini di Stati già nemici, istituito dal R. decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1558, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562.

Tutte le funzioni spettanti al Ministro per le finanze ai termini del R. decreto-legge 9 novembre 1926, n. 1881, saranno esercitate dal Ministro per mezzo della Ragioneria generale dello Stato.

Il Ministro potrà delegare l'esercizio delle funzioni predette al Ragioniere generale dello Stato, e, per quanto concerne la risoluzione di controversie giuridiche, ad uno o più magistrati dell'ordine giudiziario od amministrativo del grado quarto.

Art. 2.

La devoluzione al demanio dello Stato, disposta dal Regio decreto-legge 10 aprile 1921, n. 470, è revocata per quei beni e diritti che all'andata in vigore del presente decreto non siano stati oggetto di sequestro, nè di alcun provvedimento che, individuandoli, li abbia riconosciuti o trattati come beni o diritti indemaniati.

Art. 3.

L'esame dei rendiconti degli amministratori dei beni sequestrati e incamerati è devoluto alla Ragioneria generale dello Stato, la quale potrà proporre al Ministro per le finanze il discarico, oppure richiedere alla Corte dei conti l'accertamento delle eventuali responsabilità degli amministratori stessi.

Art. 4.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, saranno emanate le norme integrative ed interpretative eventualmente occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

I Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 12 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 267, *foglio* 247. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1824.

REGIO DECRETO 16 giugno 1927, n. **1450.**

Autorizzazione alla Regia università di Bari ad accettare una donazione per l'istituzione della Fondazione « Dott. Tommaso Storelli ».

N. 1450. R. decreto 16 giugno 1927, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Regia università di Bari viene autorizzata ad accettare una donazione per l'istituzione della Fondazione « Dott. Tommaso Storelli ».

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1927 - Anno V.

Numero di pubblicazione 1825.

REGIO DECRETO 16 giugno 1927, n. 1451.
Autorizzazione alla Regia università di Modena ad accettare una donazione per l'istituzione del premio « Prof. Amerigo Barlocco ».

N. 1451. R. decreto 16 giugno 1927, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Regia università di Modena viene autorizzata ad accettare una donazione per l'istituzione del premio annuo « Prof. Amerigo Barlocco ».

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1927 - Anno V

REGIO DECRETO 29 luglio 1927.
Dimissioni di agente di cambio presso la Borsa valori di Trieste.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 28 aprile 1925 col quale, fra gli altri, venne nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Trieste il signor Ascoli Davide fu Giacomo;
Ritenuto che detto agente di cambio ha rassegnato le dimissioni in data 30 giugno 1927;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 29 luglio 1925, n. 1261;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico:

Con effetto dal 30 giugno 1927 sono accettate le dimissioni del signor Ascoli Davide fu Giacomo da agente di cambio presso la Borsa valori di Trieste.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

REGIO DECRETO 25 luglio 1927.
Riconferma di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 9 giugno 1925, col quale venne fra gli altri nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Genova il sig. Rebuffo Luigi (Società);
Visto l'atto 7 giugno 1927, V, col quale è stata sciolta la società in nome collettivo di cui il predetto agente di cambio era il titolare;
Vista la domanda con la quale il sig. Rebuffo Luigi di Luigi chiede di essere riconfermato in proprio agente di cambio presso la Borsa valori di Genova;
Visti i pareri favorevoli del Sindacato, della Deputazione di borsa e della Camera di commercio ed industria;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222 e 29 luglio 1925, n. 1261, ed il R. decreto 9 aprile 1925, n. 376;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico:

Il sig. Rebuffo Luigi di Luigi è confermato agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 25 luglio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 14 aprile 1927, n. 593, recante modificazione al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 6 novembre 1926, n. 1848.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Estrazioni di obbligazioni della cessata Società delle Ferrovie romane.

Si notifica che nel giorno di mercoledì 14 settembre 1927 e giorni successivi, alle ore 8, in una sala a pianterreno del palazzo ove ha sede questa Direzione generale, via Goito, n. 1, in Roma, con accesso al pubblico, si procederà alle appresso indicate estrazioni per le obbligazioni della cessata Società delle ferrovie romane passate a carico dello Stato per effetto della convenzione 17 novembre 1873 (con relativo atto addizionale 2 novembre 1877 e 26 aprile 1879) approvata con la legge 29 gennaio 1880, n. 5249, serie 2ª, relativa al riscatto delle Strade ferrate romane e cioè:

64ª Estrazione delle obbligazioni per le Strade ferrate livornesi rimborsabili al 2 gennaio 1928 nella quantità di 302 di serie *A*, 103 di serie *B*, 1017 di serie *C*, 1452 di serie *D'*, e 1888 di serie *D''*.

72ª Estrazione delle obbligazioni per la Ferrovia Lucca-Pistoia rimborsabili dal 1° marzo 1928 nella quantità di 200, emissione 1856.

70ª Estrazione delle obbligazioni per la Ferrovia Lucca-Pistoia rimborsabili dal 1° marzo 1928 nella quantità di 97, emissione 1858.

68ª Estrazione delle obbligazioni per la Ferrovia Lucca-Pistoia rimborsabili dal 1° marzo 1928 nella quantità di 231, emissione 1860.

63ª Estrazione delle obbligazioni per la Ferrovia centrale toscana ed Asciano-Grosseto rimborsabili dal 2 gennaio 1928 nella quantità di 519 di serie *A*, 1504 di serie *B*, e 1593 di serie *C*.

52ª Estrazione delle obbligazioni comuni Ferrovie romane rimborsabili al 2 gennaio 1928 nella quantità di 11839.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate da rimborsarsi saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il direttore capo divisione
SINIBALDI.

Il direttore generale
A. CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. 1ª Pubblicazione (Elenco n. 7).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	278637	715 —	Viatto Aldo di *Edoardo*, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Treviso.	Viatto Aldo di *Odoardo* ecc. c. c.
»	45434	45 —	Percivalle *Luigi* fu Pietro, minore sotto la p. p. della madre Braga Maria di Siro ved. di Percivalle Pietro e mogie in seconde nozze di Bellinzona Francesco, dom. a Carminata.	Percivalle *Angelo Luigi Oreste* fu Pietro ecc. c. c.
»	138703	1,260 —	Nicoli Giuseppe-Fortunato, Teresina e *Vincenzina* fu Giuseppe Fortunato, minore sotto la tutela di Nicoli Domenico fu Luigi, dom. a Rovigo.	Nicoli Giuseppe Fortunato Teresina e *Luigina Vincenzina* ecc. c. c.
»	330710	250 —	*Accatino* Giuseppina di Cesare, minore sotto la p. p. del padre dom. a Calliano (Alessandria).	*Accattino* Giuseppina ecc. c. c.
3.50 %	818883 818882 818884	171.50 171.50 171.50	Roca Esterina nubile Roca Andrea Roca Giulio } di Edoardo dom. a Avellino con usufrutto a Roca Edoardo fu *Enrico*, dom. ad Avellino.	Intestazione come contro con usufrutto a Roca Edoardo fu *Alfonso;* dom. ad Avellino.
»	464049	14 —	Moretti *Corino* fu Michele, dom. in Crema (Cremona) con vincolo di usufrutto.	Moretti *Giuseppe Angelo Corinno* fu Michele ecc. c. c.
»	649591 764387	35 — 17.50	Masera Cecilia fu Francesco, nubile, dom. a Torino con usufrutto a Bisone *Onorina* fu Felice ved. di Bussolino Ignazio, dom. a Torino.	Intestata come contro con usufrutto a Bisone *Maria Onorina* fu Felice ved. di Bussolino Ignazio, dom. a Torino.
»	795622	595 —	Omodeo-Salè Teresa moglie di Morselli Luigi Claudina, nubile, Giuseppina, moglie di Biscaldi Enea, Adolfo, Felicina, nubile, Ottavio ed Erminio, tutti fratelli e sorelle del fu Giovanni Battista, eredi indivisi del padre dom. a Vigevano (Pavia) con usufrutto a *Quallini Clementina* fu Giuseppe ved. di Omodeo-Salè Giovanni Battista, dom. a Vigevano (Pavia).	Intestazione come contro con usufrutto a *Gualino Clotilde Maria Clementina* fu Giuseppe ecc. c. c.
»	787740	280 —	Omodeo-Salè Giuseppina, moglie di Binaschi Enea, Adolfo, Felicina, nubile, Erminio, Teresa nubile, Claudina nubile ed Ottavio, fratelli e sorelle fu Battista dom. a Cilavegna (Pavia) eredi indivisi del loro padre, con usufrutto a *Guallino Clementina* fu Giuseppe ved. di Omodeo Salè Battista dom. a Cilavegna (Pavia).	Intestazione come contro con usufrutto a *Gualino Clotilde Maria Clementina* fu Giuseppe ecc. c. c.
»	53324	357 —	Rubino *Luisa* fu Filippo, sotto l'amministrazione di Giovanni Arezzo di lei marito dom. a Napoli, vincolata.	Rubino *Maria Luisa* fu Filippo ecc. c. c.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	436665	415 —	Minervini Anna fu Ugo, minore sotto la p. p. della madre *Maioruno* Giuseppa di Enrico ved. Minervini, dom. a Napoli.	Minervini Anna fu Ugo, minore sotto la p. p. della madre *Maiorano* Giuseppa ecc. c. c.
»	345419	725 —	Colombi Giovanna, Eugenio, Maria ed *Augusto* fu Alfredo minori sotto la p. p. della madre Bonacina Laura fu Pietro ved. Colombi, dom. a Milano con usufrutto a Bonacina Laura fu Pietro ecc. come sopra.	Colombi Giovanna, Eugenio, Maria ed *Augusta* fu Alfredo ecc. c. c.
»	345472	55 —	Carbone Massimo fu Giovanni, dom. a Roma con usufrutto a Ricci *Luisa* fu Giovanni Battista ved. di Carbone Giovanni, dom. a Genova.	Intestazione come contro con usufrutto a Ricci *Maria Luisa* ecc. c. c.
»	345468	55 —	Carbone Giuseppina fu Giovanni moglie di Cima Giuseppe dom. a Milano con usufrutto come sopra.	Intestazione come contro con usufrutto come sopra.
»	345467	55 —	Cima Giuseppe fu Camillo dom. a Milano con usufrutto come sopra.	Intestazione come contro con usufrutto come sopra.
»	345470	55 —	Carbone Francesca fu Giovanni moglie di Celesia Ernesto dom. a Novi Ligure (Alessandria) con usufrutto come sopra.	Intestazione come contro con usufrutto come sopra.
»	345471	55 —	Carbone Gian Paolo fu Giovanni, dom. a Firenze con usufrutto come sopra.	Intestazione come contro con usufrutto come sopra.
»	345469	55 —	Carbone Giovanni Battista fu Giovanni, dom. a Genova con usufrutto come sopra.	Intestazione come contro con usufrutto come sopra.

A termini dell'art. 167 del Regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 20 agosto 1927 - Anno V.

Il direttore generale: A. CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO Div. I PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 30 agosto 1927 - Anno V

Francia	72.14
Svizzera	354.70
Londra	89.46
Olanda	7.38
Spagna	309.62
Belgio	2.57
Berlino (Marco oro)	4.385
Vienna (Schillinge)	2.60
Praga	54.60
Romania	11.25
Russia (Cervonetz)	96 —
Peso argentino oro	17.78
Peso argentino carta	7.83
New York	18.40
Dollaro Canadese	18.39
Oro	355.03
Belgrado	32.45
Budapest (Pengo)	3.21
Albania (Franco oro)	356.80
Norvegia	4.79
Svezia	4.94
Polonia (Sloty)	207 —
Danimarca	4.92
Rendita 3,50 %	71.375
Rendita 3,50 % (1902)	66 —
Rendita 3 % lordo	39.50
Consolidato 5 %	82.40
Obbligazioni Venezia 3,50 %	69.575

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(*Unica pubblicazione*).

Smarrimento foglio ricevute consolidato 5 %.

E' stato smarrito il foglio ricevute relativo alla iscrizione consolidato 5 % n. 188.332 di L. 100, intestata a Germano Giuseppe di Gennaro Massimo, già domiciliato a New York.

Si avverte chiunque possa avervi interesse che in analogia all'art. 485 R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, trascorso un mese dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che sia stata notificata a questa Direzione generale alcuna opposizione, si rilascerà un nuovo foglio ricevute.

Roma, 29 agosto 1927 - Anno V

Il direttore generale: CERESA.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.